

REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

regolamento (CE) n. 1104/2008 e dalla decisione 2008/839/GAI e in seguito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁷⁾, al più tardi fino alla conclusione della migrazione o fino alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁸⁾, e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁹⁾.

(1) Il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽²⁾, e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽³⁾, ha subito sostanziali modificazioni. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione.

(2) Il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽⁴⁾, firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(3) L'incarico di sviluppare il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato dal Consiglio alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 ⁽⁵⁾ e con decisione 2001/886/GAI ⁽⁶⁾. Tali atti hanno cessato di applicarsi il 31 dicembre 2008, prima che fossero completati gli sviluppi del SIS II. Essi hanno quindi dovuto essere integrati dapprima dal

(4) Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(5) Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e dalla decisione 2008/173/GAI del Consiglio ⁽¹¹⁾.

(6) È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008 e successivamente modificato nell'ottobre 2009 alla luce degli orientamenti forniti dal Consiglio del 4 giugno 2009 (Giustizia e affari interni). La nuova versione del calendario generale del SIS II è stata presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ottobre 2010.

(7) È opportuno condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Tale test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. Ai fini del test globale si dovrebbero utilizzare solo i dati dei test.

(8) È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d'informazioni supplementari.

⁽¹⁾ Parere del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

⁽¹⁰⁾ GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14.

